

(N. 2234)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1957

Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 19 marzo 1955, n. 160, portante norme sull'assunzione e sullo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo di scuole secondarie, richiede per l'ammissione al conferimento degli incarichi il possesso dell'abilitazione e l'iscrizione all'albo professionale. Peraltro, in deroga transitoria, l'articolo 25 della legge stessa stabiliva che, fino a quando non fosse espletata la sessione di esami di abilitazione allora in corso, potessero aspirare al conferimento di incarichi anche gli insegnanti non abilitati in servizio nell'anno scolastico 1954-55 in scuole statali che avessero conseguito qualifica non inferiore a « buono ».

Con legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono state dettate nuove disposizioni sugli esami di abilitazione, prevedendo altresì, con l'articolo

7, il conferimento della abilitazione a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge, si trovassero in particolari condizioni di servizio e superassero con esito favorevole una prova e una ispezione.

In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione della legge suindicata, fu prorogata, con la legge 31 luglio 1956, n. 1036, la disposizione transitoria dell'articolo 25 della citata legge n. 160, estendendo il beneficio agli insegnanti non abilitati in servizio quali incaricati nell'anno scolastico 1955-56 con qualifica non inferiore a « buono » di chiedere la conferma nell'incarico.

Poichè a tutt'oggi non sono perfezionati i Regolamenti di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, si è ripresentata l'esigenza di consentire l'ammissione al conferimento

dell'incarico ai professori non ancora provvisti del titolo di abilitazione, sia in considerazione delle aspettative di coloro che sono in attesa di concreta attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sia in relazione alla necessità che in ogni provincia sia disponibile un largo contingente di aspiranti ad incarichi, di sicuro affidamento.

Pertanto con l'articolo unico del disegno di legge qui unito, si stabilisce che, con effetto dall'anno scolastico 1957-58, fino a quando non abbia avuto luogo la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge

15 dicembre 1955, n. 1440 e non abbia avuto termine il conferimento delle abilitazioni previste dall'articolo 7 della legge stessa, possano conseguire la nomina ad incaricati, dopo che in ogni provincia siano stati sistemati gli insegnanti in possesso di abilitazione e gli incaricati privi di abilitazione aventi titolo alla conferma, gli aspiranti non abilitati, che abbiano prestato servizio per almeno un biennio nel triennio 1954-57, in scuole statali o pareggiate ed abbiano avuto, per ognuno dei due anni, qualifica non inferiore a « buono ».

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

In deroga all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, numero 1440, e non sia data attuazione all'articolo 7 della legge stessa, sono ammessi, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due degli anni scolastici 1954-55, 1955-56, 1956-57, riportando qualifica non inferiore a « buono ».

Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la nomina ad incaricati dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato provveduto alla conferma degli incarichi di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1036.